

Dispositivo

Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell'IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell'esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Conseil d'État — Francia) — Fédération des entreprises de la beauté / Ministre des
Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, già Ministre de
l'Économie, de l'Industrie et du Numérique**

(Causa C-13/17) ⁽¹⁾

**[Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Prodotti cosmetici — Regolamento (CE)
n. 1223/2009 — Articolo 10, paragrafo 2 — Valutazione della sicurezza del prodotto cosmetico —
Qualifiche del valutatore della sicurezza — Riconoscimento dell'equivalenza dei corsi — Discipline
analoghe alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina — Potere discrezionale degli Stati membri]**

(2018/C 200/16)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des entreprises de la beauté

Resistenti: Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre de l'Économie et des Finances, già Ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique

Dispositivo

- 1) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che il riconoscimento di equivalenza dei corsi, previsto da detta disposizione, può riguardare corsi diversi da quelli erogati in Stati terzi.
- 2) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce a ciascuno Stato membro la competenza per determinare le discipline «analoghe» alla farmacia, alla tossicologia o alla medicina, nonché i livelli di qualifica che soddisfano i requisiti di detto regolamento, purché lo Stato membro rispetti gli obiettivi fissati dal medesimo regolamento consistenti, in particolare, nell'assicurare che il valutatore della sicurezza dei prodotti cosmetici possieda una qualifica che gli permetta di garantire un livello elevato di tutela della salute umana.

⁽¹⁾ GU C 95 del 27.3.2017.